

CONVENZIONE

per

“Realizzazione del Campus delle Arti dell'Accademia di Belle Arti di Brera
ex Scalo Farini. – lotto 1.1”

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da _____;

e

Accademia di Belle Arti di Brera, (in seguito anche “Beneficiario o Accademia) con sede legale in Milano Via Brera 28, codice fiscale e partita IVA 80094690155 per la quale interviene, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2021, la Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Livia Pomodoro, nata a Molfetta il 21 aprile 1940 in forza dell'art. 5 del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 e del Decreto di nomina del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 637. 08-08-2016 e riconfermata con il Decreto dello stesso Ministero prot. N. 605 del 2 luglio 2019;

Di seguito anche “Le Parti”

Premesso che:

a) In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 dell'Accordo di Programma (di seguito “Adp”) per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse, e in dismissione, site in comune di Milano (sottoscritto in data 23 giugno 2017, ratificato dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2017 e approvato in data 01.08.2017 con decreto del Presidente della Regione Lombardia), in data 3 maggio 2018 il Comune di Milano, FSSU e l'Accademia hanno sottoscritto una “Convenzione” finalizzata a disciplinare gli usi temporanei delle porzioni di aree e degli immobili dell'ex scalo ferroviario di Milano Farini, oggi in corso di dismissione (di seguito “Convenzione”).

b) Nelle premesse di tale Convenzione, si dava atto della sottoscrizione, in data 22 Dicembre 2017, tra il Sindaco del Comune di Milano, il Presidente di FS Sistemi Urbani e il Presidente dell'Accademia di Brera di una “Lettera comune di intenti finalizzata all'insediamento di alcune attività dell'Accademia di Belle Arti di Brera all'interno di alcuni immobili esistenti nell'ex Scalo Farini in Comune di Milano” mediante la quale le parti sottoscrittrici hanno condiviso “l'opportunità e l'interesse pubblico generale nell'insediamento delle attività di ampliamento delle strutture dell'Accademia di Belle Arti di Brera all'interno delle aree della Zona Speciale Farini - Unità Scalo, disciplinata dell'Adp.”

c) con il passare del tempo le originarie necessità dell'Accademia di reperire nuovi immobili, in ragione delle necessità di razionalizzazione e sviluppo degli spazi

dedicati alla didattica con particolare riferimento alle attività laboratoriali e di ricerca ed in ragione della esigenza di contenere i costi e razionalizzare le risorse finanziarie a disposizione, hanno assunto il carattere dell'urgenza per rispondere ad ormai improrogabili e obbligate urgenze didattiche derivanti tra l'altro post emergenza COVID e in sostituzione degli spazi, peraltro inadeguati alla specifica didattica dell'Accademia, attualmente concessi in locazione dalla Città Metropolitana di Milano con una proroga solo per l'anno accademico 2021/2022.

d) Il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma Scali Ferroviari milanesi, nella riunione del 30 luglio 2021 ha determinato:

“-di ritenere l'insediamento delle funzioni didattiche dell'Accademia di Brera negli immobili esistenti allo scalo Farini – nella porzione dei magazzini esistenti presenti allo scalo Farini, pari a c.a. 11.500 mq, coerente con gli obiettivi e la disciplina dell'Accordo di Programma, e che pertanto tale insediamento potrà essere legittimato sulla base della Convenzione Usi Temporanei di Scalo Farini;

di confermare, in coerenza con gli obiettivi espressi dal Consiglio Comunale di Milano, che tali strutture – in quanto ospitanti una funzione di servizio pubblico e di interesse pubblico generale ai sensi dell'art. 4 del Piano dei Servizi del PGT – rientrino nelle dotazioni urbanistiche dovute previste dell'Adp, potendo quindi concorrere, a soddisfare la quota complessiva ivi prevista;

di prescrivere che il suddetto insediamento dell'Accademia all'interno dello Scalo Farini a valere sulle dotazioni urbanistiche debba considerarsi invariante funzionale nel successivo piano urbanistico attuativo e sia conseguentemente adeguata la Convenzione ai sensi dell'art. 16 dell'AdP”.

e) In data 22 dicembre 2021, Accademia e FSSU hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita relativo alle aree indicate nelle allegate planimetrie e così individuati:

LOTTO A, di consistenza 18.818mq, graficamente rappresentato nella planimetria allegata individuato dall'unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 221 mappale 34 subalterno 703, mappale 175, mappale 176 e mappale 177 tra loro graffiati, via Valtellina n. 5/7, Zona Censuaria 2, Categoria D/8, R.C. 62.997,60;

LOTTO B, di consistenza 3.000mq, graficamente rappresentato nella planimetria allegata sub B individuato dall'unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 221 mappale 34 subalterno 705, mappale 181 e mappale 181 tra loro graffiati, via Valtellina n. 5/7, Zona Censuaria 2, Categoria D/8, R.C. 29.936,00;

con contestuale risoluzione dell'esistente contratto di locazione e stipula di contratto di comodato gratuito per le stesse aree e immobili a favore dell'Accademia nelle more della stipula dell'atto definitivo di compravendita, per il quale è stato acquisito, dall'Agenzia del Demanio di Roma con nota prot.n.

2993/CG del 17/02/2022, il Verbale prot. n. 2948 in pari data, nel quale, ai sensi dell'art. 12 D.L. 6 per l'acquisto della porzione del compendio immobiliare denominato "Ex scalo Farini", ubicato nel Comune di Milano, in via Valtellina, da adibire ad aule didattiche e residenze universitarie è ritenuto congruo il prezzo definito nel contratto preliminare;

f) Il progetto generale del Campus delle Arti prevede, nella sua visione strategica generale, la realizzazione di nuovi spazi didattici (ad integrazione dell'attuale sede di Via Brera 28) ove creare aule, laboratori e spazi comuni (biblioteca, auditorium, teatri di prova, ...) per ricongiungere e dare completo compimento alle discipline artistiche dell'Accademia (lotto A). Accanto alla didattica è prevista la realizzazione di una residenza universitaria (lotto B) da realizzarsi anche con i contributi previsti dal DL 1257/21 (ex legge 338/2000);

g) nelle more della predisposizione di un complessivo Accordo di Programma, stante le urgenze dell'Accademia di realizzare al più presto almeno il primo lotto funzionale che consenta il trasferimento di parte delle attività didattiche ad oggi in parte allocate presso immobili per i quali è in scadenza il vigente contratto di locazione, Regione Lombardia, ha colto tali necessità e l'importanza dell'intervento, consentendo così la stipula della presente Convenzione, che costituisce una parte anticipatoria del futuro complessivo accordo di programma;

h) in data il 26.03.2018 è stato siglato tra l'Accademia di Brera e il Politecnico di Milano un Accordo Quadro di collaborazione, ai sensi degli art. 3 e 15 l. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 111 del d.lgs. n.56/2016 e ss.mm.ii., che prevede, in aderenza ai rispettivi statuti di autonomia, tra l'altro: lo sviluppo e ampliamento delle attività didattiche dell'Accademia, l'ottimizzazione degli spazi dell'Accademia e studio di forme innovative di didattica anche con riferimento a nuove sedi nonché lo sviluppo di progetti culturali per la promozione e la valorizzazione del territorio cittadino;

i) con delibera 56 del 05/11/2019 l'Accademia di Belle Arti di Brera ha costituito, con risorse proprie disponibili, un fondo pluriennale di 10 Milioni di euro per la realizzazione degli interventi sul sito ex scalo Farini, e inoltre, ha avviato le procedure per accedere ad un finanziamento di un intervento di ulteriori 17 Milioni di Euro per lo sviluppo del medesimo complesso edilizio;

j) con atti applicativi successivi dell'Accordo di collaborazione tra Accademia delle Belle Arti di Brera e Politecnico di Milano (sottoscritto il 26.03.2018), si è prevista la realizzazione di due distinti Interventi. L'"Intervento 1" consistente nella manutenzione straordinaria della parte di immobile (manica nord) che sarà destinata ai corsi di "progettazione e nuove tecnologie". L'Intervento 1 è finalizzato a consentire, compatibilmente con le bonifiche dei terreni, un primo insediamento dell'Accademia presso l'ex scalo Farini. L'Intervento 2 consiste nel completamento dell'insediamento. Autonomo percorso di progettazione, finanziamento e realizzazione viene previsto per le residenze studentesche;

k) sul progetto definitivo dell'intervento denominato 1.1 e oggetto della presente Convenzione si sono conclusi positivamente i lavori della conferenza di servizi

(CdS)finalizzata alla localizzazione delle opere di cui al progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e recupero di una porzione della Manica Nord - Intervento 1.1 presso lo Scalo Farini di Milano, per la quale è stata operata la procedura di accertamento di conformità urbanistica ed edilizia d'intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

l)la determinazione di chiusura della CdS prevedeva infine "di rimettere il presente atto al Sig. Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia ed Emilia-Romagna affinché possa formalizzare il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo e di perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

m)con delibera n. 2 del 28 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia ha approvato il progetto definitivo, il quadro economico e finanziario ed il cronoprogramma dell'intervento denominato 1.1, oggetto della presente convenzione;

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR. 9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e le successive D.D.G.R. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 e n. XI/6047 del 1° marzo 2022 che hanno aggiornato tale Programma;

CONSIDERATO infine che le suddette D.D.G.R. hanno:

- definito gli interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti, in relazione alla tipologia degli interventi;
- definito le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabilito che per l'attuazione degli interventi di cui sopra la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati richiamati

e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Cronoprogramma
- Allegato B – Quadro Economico
- Allegato C – Descrizione degli interventi
- (Eventuali altri allegati)

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e Accademia di Belle Arti di Brera, in ordine agli interventi per la realizzazione del Campus delle Arti dell'Accademia di Belle Arti di Brera presso l'ex Scalo Farini. – lotto 1.1.

**ART. 3
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

La convenzione ha per oggetto gli interventi sul lotto funzionale 1.1 compreso nel cd "Lotto A", che riguardano la riqualificazione di una parte della manica Nord del fabbricato acquisito dall'Accademia, la sua suddivisione degli spazi funzionali e la dotazione degli impianti per realizzare aule per 350 posti aula complessivi e 7 laboratori (1 laboratorio studio foto/video, completo di camere oscure e zona sviluppo, 1 laboratorio grafico e stampa, 2 laboratori modelli (sporco e pulito), 1 laboratorio sartoria e 2 laboratori audio).

L'intervento 1.1 si articola nelle seguenti sottofasi:

- a) Demolizioni di opere esistenti e realizzazione delle fondazioni portanti;
- b) Demolizioni opere interne esistenti e recupero delle pavimentazioni esistenti di pregio;
- c) Adeguamento sismico delle strutture esistenti;

- d) Sistemazioni all'involucro edilizio storico (pareti esterne, coperture, serramenti esterni) per il miglioramento delle prestazioni energetiche ed eventuali consolidamenti e restauri;
- e) Realizzazione delle nuove strutture portanti per le nuove partizioni interne e le aree soppalcate;
- f) Costruzione delle partizioni interne e soppalchi;
- g) Alloggiamento impianti e finiture;
- h) Sistemazione degli accessi e delle aree pertinenziali: banchine esterne, percorsi e spazi esterni di accesso da via Valtellina e dalla stazione Lancetti-Passante (eventuale);
- i) Arredi fissi e mobili, corpi illuminanti, attrezzature didattiche generali (lavagne interattive, proiezioni, impianti audio, sistemi di oscuramento, segnaletica, ecc.).

Nell'Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

L'Accademia di Belle Arti di Brera è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La Regione si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi per le destinazioni d'uso rientranti nelle attività universitarie: usi istituzionali, di didattica, di ricerca, di terza missione e culturali per un importo massimo complessivo di euro 6.000.000,00 inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il **Beneficiario** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;

3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessario;
4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree.
5. richiedere il preventivo assenso a Regione Lombardia per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. A tal fine, in tali casi, invia una relazione esplicativa a firma del RUP sui presupposti di legge e delle opere proposte in variante, con il quadro economico aggiornato a seguito della variante ed all'ipotesi di nuovo cronoprogramma, ai fini della valutazione tecnica da parte di Regione Lombardia. In caso di assenso formale regionale, da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, trasmette sintesi degli elaborati della perizia di variante e il provvedimento di approvazione comprensivo delle autorizzazioni e nulla osta di legge ed al cronoprogramma aggiornato;
6. fornire tutti i documenti tecnico amministrativi e il necessario supporto alle verifiche e controlli documentali e in loco che Regione e Comune si riservano di effettuare;
7. trasmettere a Regione:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - le schede dei codici unici di progetto (CUP) degli interventi oggetto della Convenzione;
 - la copia digitale del progetto definitivo;
 - l'indizione della conferenza di servizi, se utilizzata per l'acquisizione delle autorizzazioni e pareri;
 - le autorizzazioni e pareri necessari ovvero il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria;
 - la copia digitale del progetto esecutivo con gli atti di approvazione, verifica e validazione, nonché la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016;
 - l'avvio della procedura di affidamento dei lavori;
 - l'aggiudicazione dei lavori;
 - le schede inerenti i codici identificativi di gara (CIG);
 - i verbali di aggiudicazione, la determina di aggiudicazione definitiva, il verbale di consegna dei lavori, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori, il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
 - il regolamento adottato dall'Ente beneficiario per le prestazioni svolte ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - il cronoprogramma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal Responsabile Unico del Procedimento nonché eventuali aggiornamenti a seguito di proroghe;

- la documentazione amministrativo – contabile necessaria per l'erogazione del finanziamento secondo le modalità previste dal successivo articolo 6;
 - il provvedimento di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo entro 3 mesi dalla sua formalizzazione.
8. Il beneficiario riconosce espressamente che sono voci di spesa relative agli interventi oggetto della convenzione:
- tutte le spese di studio, progettazione, direzione lavori e sondaggi geognostici nonché quelle di aggiornamento di progetti delle opere pubbliche o interesse pubblico e quelle di frazionamento;
 - tutte le spese relative al rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni;
 - tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e delle condutture dei servizi pubblici siti sia nel suolo sia nel sottosuolo;
 - tutte le opere relative alla demolizione e ripristino dei suoli preesistenti o delle pavimentazioni stradali.
9. Il beneficiario assume espressamente a suo carico il rischio economico conseguente a difficoltà note o ignote relative ai lavori nel sottosuolo, ivi compresi eventuali costi di bonifica.
10. Il beneficiario si impegna ad assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, il mantenimento della viabilità pubblica e privata esistenti nonché il mantenimento di tutti i servizi e le utenze pubbliche o private esistenti. In proposito riconosce che tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il mantenimento in esercizio dei servizi nel sottosuolo saranno eseguiti a sua cura e spese.

Impegni generali delle Parti:

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, nonché ad utilizzare i sistemi informativi che l'amministrazione regionale dovesse rendere disponibili durante il periodo di vigenza della presente convenzione;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario e i Soggetti interessati comunicheranno a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € 12.518.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € 6.000.000,00 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art. 45 della LR 70/1983:

- cinquanta per cento alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- dieci per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori, come attestata dal Beneficiario insieme a copia del provvedimento di aggiudicazione;
- trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario sulla base dei SAL approvati; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo (dieci per cento) da richiedere entro novanta giorni dal collaudo dei lavori, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo entro 3 mesi dalla rideterminazione o della eventuale richiesta regionale; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti

superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato. Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento della Direzione competente. A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'art. 6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- consegnare i lavori, seguendo le procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici, entro il xx/xx/xxxx salvo richieste di proroga che il Beneficiario inoltrerà prontamente alla Regione come previsto nei commi successivi;
- trasmettere al Referente Operativo, entro il xx/xx/xxxx, il SAL di almeno il 60% dell'importo contrattuale dei lavori;
- ultimare e trasmettere la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e la rendicontazione delle spese sostenute entro il xx/xx/xxxx e comunque entro 3 mesi dalla avvenuta approvazione del collaudo finale;
- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo

regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;

- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 10 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino al xx/xx/xxxx, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 12, o necessità di proroga motivata e indipendente dal Beneficiario in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione in sede di consultazione dei rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori, provvederà mediante nota alla proroga del cronoprogramma di cui all'Allegato A. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

ART. 11 COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020 apponendo il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera, di cui all'Allegato 4 della DGR 6047/2022, secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all'Allegato 5 della citata deliberazione.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 12 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di ritardi in fase di cantiere, al fine di non comportare l'esclusione del finanziamento, il beneficiario dovrà informare tempestivamente Regione Lombardia per valutare le azioni migliorative da adottare ed eventualmente procedere alla proroga motivata del termine finale secondo le modalità di cui all'articolo 10. In caso di inerzia nella realizzazione dell'intervento, imputabile al beneficiario, il Referente Operativo diffiderà lo stesso ad adempiere, entro un congruo tempo, alle attività programmate indicate al precedente articolo 9. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la

convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte del Beneficiario.

ART. 13

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione Lombardia e il Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 14

NORMA DI RINVIO E INTEGRAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 15

TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

BENEFICIARIO

Allegati:

- Allegato A: CRONOPROGRAMMA
- Allegato B: QUADRO ECONOMICO
- Allegato C: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
- (eventuali altri allegati)